



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO DECIMOPUTZU - SILIQUA

Via Donizetti n. 42, 09010 Decimoputzu (SU), tel. 070 3517628
C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN

Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale n. 8 Sud Sardegna
Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori Esterni INVALSI 2021
www.comprensivodecimoputzu.edu.it peo: caic84200p@istruzione.it pec: caic84200p@pec.istruzione.it

I.C.S. - DECIMOPUTZU - SILIQUA
Prot. 0020107 del 10/12/2024
V (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO Scuola Secondaria

Approvato in Collegio Docenti in data 5/12/2024 e in Consiglio di Istituto 06/12/2024

Premessa

Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D. P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento, è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

NORME GENERALI

Art. 1

L'Istituto Comprensivo Gramsci è una comunità scolastica ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo culturale e religioso, dell'inclusione, della legalità e della laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate a partecipare ai processi formativi, ciascuna nella specificità di ruoli e competenze, condividendo un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri, in una prospettiva di cittadinanza europea.

Art. 2

L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e qualificata supportata da un'azione educativa e formativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell'identità culturale e religiosa di ciascuno.

Art. 3

Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

COMPORAMENTI E RESPONSABILITÀ

Art. 4

Comportamenti. Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone un comportamento rispettoso delle regole della convivenza civile. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

Art. 5

Responsabilità individuali. La responsabilità è personale. Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico. Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, provenienza geografica, genere e orientamento sessuale. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 6

Collaborazione degli studenti. Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.

Art. 7

Comportamenti all'interno dell'Istituto. Lo studente durante la permanenza all'interno dell'Istituto, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale rispettando tutte le norme.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 8

Trasparenza e tempestività della valutazione. La valutazione degli apprendimenti deve essere tempestiva e trasparente (DPR 122/2009), deve avere inoltre un valore formativo e orientativo in modo da concorrere allo sviluppo delle potenzialità e al recupero delle carenze. I docenti, pertanto, sono tenuti a compilare il registro con tempestività inserendo le valutazioni e, nella sezione *commento al voto*, le osservazioni che riterranno necessarie. L'utilizzo del registro elettronico è riservato ai docenti del consiglio di classe e alle famiglie.

Art. 9

Interazione con le famiglie. I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui. Il genitore inoltrerà richiesta di incontro al docente interessato tramite la specifica funzione nel registro elettronico.

Art. 10

Diritto al coinvolgimento. Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.

Art. 11

Condivisione PTOF, Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità. Le famiglie prendono visione dei seguenti documenti (pubblicati sul sito della Scuola):

- Patto di corresponsabilità, per il quale confermano la presa visione e l'accettazione; • PTOF;
- Regolamento di Istituto.

Art. 12

Impegni. Le famiglie sono tenute a collaborare con la Scuola instaurando un dialogo costruttivo con i docenti e a seguire con attenzione e puntualità l'andamento dei figli. Il registro elettronico costituisce l'unico strumento ufficiale per la comunicazione sistematica dell'andamento didattico disciplinare, i genitori (o i tutori legali) sono pertanto tenuti a consultarlo regolarmente allo scopo di prendere visione delle attività svolte e di quelle assegnate, delle valutazioni, delle eventuali sanzioni disciplinari e delle altre comunicazioni.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi esclusivamente tramite registro elettronico e a informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli - salute, motivazione, frequenza - che possano incidere sul rendimento scolastico.

FREQUENZA, INGRESSI E USCITE

Art. 13

Obbligo di frequenza. Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie. Le assenze devono essere tutte giustificate sul registro elettronico dai genitori o eventuali tutori legali entro 3 giorni dal rientro a scuola.

Art. 14

Accumulo assenze e ritardi. Le assenze ingiustificate, le assenze frequenti e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento.

Il coordinatore segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su segnalazione dei docenti del Consiglio di classe. Si rammenta che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Le assenze per motivi di salute possono essere stornate dal computo generale a condizione che la famiglia abbia prodotto un certificato medico attestante l'effettiva durata della malattia – nel certificato deve dunque essere riportata la decorrenza (dal giorno... al giorno...). Come previsto dal citato decreto, il collegio dei docenti individua i casi di possibile deroga, che comunque hanno effetto a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere a un'adeguata valutazione.

Si precisa inoltre che, ai sensi del DL 123/2023, il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Art. 15

Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti. Gli studenti devono attendere il suono della campana prima di raggiungere le aule. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Salvo diverse disposizioni, l'ingresso a scuola è previsto tra le ore 8:00 e le ore 8:05. Dopo tale orario i cancelli verranno chiusi e, solo in presenza di casi sporadici e particolari, sarà consentita l'entrata prima della seconda ora, comunque con l'accompagnamento del genitore o dell'eventuale tutore legale. Nel corso della lezione uno studente per volta può lasciare l'aula per breve tempo, con il permesso dell'insegnante responsabile, solo per recarsi ai servizi igienici.

Art. 16

Assenze non giustificate. Qualora l'assenza o il ritardo vengano considerati non giustificati verranno applicate le sanzioni di cui alla Tabelle A. Le assenze collettive, specie in occasione delle verifiche

programmate se non dovute a comprovati motivi di salute, saranno sanzionate. Per assenza collettiva si intende quella che coinvolge più della metà degli alunni della classe.

Art. 17

Uscita anticipata. È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata solo in presenza del genitore e dell'eventuale tutore legale.

Art. 18

Uscita anticipata per malore. In caso di malore, lo studente deve segnalare la situazione al docente in aula per avvisare la famiglia ed eventualmente per l'intervento di un'ambulanza.

AMBIENTI E ATTREZZATURE

Art. 19

Divieto di fumo. Ai sensi del Decreto Legge n. 204/2013, assunto nel presente regolamento, vige il divieto di fumo, comprese le sigarette elettroniche, in tutte le aree interne ed esterne della scuola. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente e secondo le Tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 20

Rispetto degli ambienti. È dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Art. 21

Risarcimento per danni. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o per i quali siano state accertate eventuali responsabilità.

Art. 22

Abbigliamento e linguaggio. Tutti coloro che sono presenti negli spazi interni ed esterni sono tenuti ad avere un abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico e mantenere un atteggiamento consono.

Art. 23

Transito negli spazi interni comuni. Il transito nei corridoi e in tutti gli spazi scolastici deve avvenire ordinatamente e senza che venga arrecato alcun danno o disturbo a persone o cose. Per tutti gli spostamenti, compresi quello verso la palestra, l'aula di refezione o i laboratori, le classi dovranno attendere il docente nelle rispettive aule. Gli studenti potranno uscire dall'aula uno per volta solo con l'autorizzazione del docente e solo se strettamente necessario.

Art. 24

Telefoni e altre apparecchiature. Ai sensi della Nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, salvo i

casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, se autorizzati e comunque sotto la guida dei docenti. Durante l'orario scolastico è dunque assolutamente vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri dispositivi atti all'invio e alla ricezione di immagini, video, documenti e messaggi scritti e orali. Gli smartwatch con connessione dati mobili dovranno essere impostati in modalità offline e in nessun caso non autorizzato dal docente potranno essere utilizzati per registrare e/o trasmettere/ricevere immagini, video, messaggi, documenti. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante il telefono della scuola.

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato dal docente il quale indicherà esplicitamente tempi, finalità e modi di utilizzo. Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma. In caso di utilizzo improprio di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede all'annotazione sul registro e attiva le procedure previste per il sanzionamento sulla base di quanto disposto nelle tabelle allegate al presente regolamento. Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare sanzionabile ai sensi del regolamento di Istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.

Art. 25

Esclusione di responsabilità. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 26

Comportamenti nelle aule. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dell'aula.

Art. 27

Uso di attrezzature. L'utilizzo di PC, Digital Board, DVD videoregistratori ed ogni altra strumentazione è riservato esclusivamente a scopi didattici.

Art. 28

Danneggiamenti. Qualora, per le citate strumentazioni e altre attrezzature, si ravvisino furti, guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Il personale docente e non docente attiverà le procedure consentite per l'accertamento delle responsabilità individuali o collettive e l'adozione di eventuali provvedimenti. In caso di danni gravi verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati.

Art. 29

Funzionamento della palestra. Il materiale e gli ambienti sono affidati al Docente di disciplina di scienze motorie, che ne cura la buona conservazione e segnala immediatamente per iscritto al Dirigente scolastico eventuali ammanchi o danni.

Art. 30

Utilizzo dei materiali. Il docente di disciplina risponde dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Gli alunni si dovranno attenere a un utilizzo responsabile dell'attrezzatura.

Art. 31

Abbigliamento. Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti conformi a quanto indicato dal docente.

Art. 32

Infortuni. In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione, lo studente infortunato deve interrompere immediatamente la propria attività e comunicare l'evento al docente che provvederà alle opportune segnalazioni.

Art. 33

Spazi esterni. Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza arrecare danno alle strutture, senza danneggiare le piante e le aree verdi e senza porre in essere qualsiasi atteggiamento o azione che possa mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui (ad esempio lanciare o agitare oggetti potenzialmente pericolosi). Si rammenta inoltre che la ricreazione non è un momento di attività sportiva: è pertanto vietato giocare a calcio, correre, arrampicarsi ecc. È severamente vietato, infine, abbandonare rifiuti all'interno delle pertinenze scolastiche e negli spazi adiacenti. Si ricorda infine che le classi possono trascorrere la pausa negli spazi esterni assegnati solo previa autorizzazione e accompagnati dai docenti.

SANZIONI

Art. 34

Sanzioni: riferimenti normativi, tipologie, competenze e documentazione.

Le sanzioni irrogate durante l'anno scolastico incidono sensibilmente sul voto di comportamento, che, ai sensi della Legge n. 150 dell'1 ottobre 2024, viene espresso in decimi, tiene in particolare considerazione eventuali atti violenti (soprattutto se compiuti a danno del personale scolastico).

Si richiama integralmente quanto previsto dall'Art. 1 del D.P.R. 235/2007 e si stabilisce quanto segue. In caso di mancanza disciplinare possono essere irrogate le seguenti tipologie di sanzione:

	TIPOLOGIA SANZIONE	COMPETENZA	DOCUMENTAZIONE
1.	Richiamo verbale	Docente	Non necessaria

2.	Nota disciplinare	Docente	Registro elettronico
3.	Ammonizione	Dirigente	Registro elettronico
4.	Riparazione del danno	Docente / Dirigente	Registro elettronico
5.	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe (fino a 15 gg); Consiglio di Istituto (oltre 15 gg)	Registro elettronico e verbale del C.d.C.
6.	Sanzione alternativa	Consiglio di classe	Registro elettronico e verbale del C.d.C.

Art. 35 Richiamo verbale

Organo competente: Docente.

Il richiamo verbale viene irrogato dal docente in caso di comportamenti che mostrino una deviazione da un comportamento adeguato al contesto e dal rispetto dei principi basilari del Regolamento d'Istituto. Il richiamo verbale ha lo scopo di mettere l'alunno nella condizione di maturare consapevolezza critica sul proprio comportamento e di prevenire l'assunzione di comportamenti inadeguati al contesto.

Art. 36 Nota disciplinare

Organo competente: Docente

Le note disciplinari di cui alle Tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, costituiscono di per se stesse una sanzione e sono irrogate dal docente. Attraverso le note disciplinari i genitori vengono informati su violazioni del regolamento di Istituto, e vengono richiamati alle proprie responsabilità educative nell'ottica di un'azione comune della scuola e della famiglia per prevenirne il ripetersi. Tutte le mancanze rilevate dai docenti devono essere annotate nel registro elettronico per la formale comunicazione alla famiglia, la quale è tenuta a prenderne visione. Il diario e la comunicazione telefonica sono ulteriori strumenti che possono essere utilizzati a discrezione del docente. La nota sul registro elettronico è individuale, deve essere apposta dal docente che rileva la mancanza in modo tempestivo nel giorno stesso della contestazione e deve essere chiara e circostanziata, riportando l'eventuale replica/giustificazione dell'alunno richiesta dal docente, senza citare i nomi di eventuali altri soggetti coinvolti. Il genitore prende visione della nota disciplinare nel registro elettronico e ne dà conferma con l'apposita funzione di presa visione. Trascorse 48 ore dall'apposizione della nota questa viene data per letta anche in assenza di conferma di lettura. Si precisa che le note disciplinari non possono riguardare aspetti prevalentemente connessi all'ambito didattico come il mancato svolgimento dei compiti assegnati o la mancanza del materiale didattico richiesto. Per tali circostanze i docenti individuano altre modalità idonee a informare le famiglie come ad esempio l'inserimento sul registro della sigla MSC (mancato svolgimento compiti). L'accumulo delle suddette annotazioni nella misura che i singoli docenti riterranno opportuna potrà comportare l'inserimento di una valutazione negativa. Si rammenta, infine, che la nota disciplinare è elemento essenziale e indispensabile per l'avvio di qualsiasi procedimento disciplinare, qualunque sia l'entità della mancanza.

Art. 37 Ammonizione

Organo competente: Dirigente Scolastico

L'ammonizione è una sanzione disciplinare che viene irrogata dal Dirigente Scolastico, con apposita notazione sul registro elettronico, a seguito di segnalazione del docente che ha rilevato mancanze di particolare entità, o la reiterazione di mancanze per le quali non sia in quel momento necessaria/prevista la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Il Dirigente, acquisite le informazioni e valutato il caso, a seguito di interlocuzione con l'alunno/a e i suoi genitori e con i docenti, procede all'ammonizione dell'alunno con annotazione sul registro elettronico con valore di notifica alla famiglia.

La proposta di ammonizione può essere effettuata anche dalla componente docenti del Consiglio di classe in seduta ordinaria in sede di analisi sull'andamento disciplinare degli alunni.

L'ammonizione del Dirigente avvia e contestualmente conclude il procedimento disciplinare.

Art. 38 Riparazione del danno

Organo competente: Docente/Dirigente

In caso di mancanze le cui conseguenze abbiano determinato un danneggiamento o un pregiudizio a oggetti, spazi o attrezzature, il docente che rileva la mancanza (anche su segnalazione del personale scolastico) procede ad annotarla nel registro affinché il Dirigente provveda a contattare la famiglia per concordare le modalità di riparazione e/o risarcimento. Qualora più alunni siano coinvolti nell'azione che ha determinato il danno gli oneri sono sostenuti da tutti gli alunni in parti uguali, salvo comprovate differenti responsabilità. La famiglia viene portata a conoscenza dei fatti tramite nota disciplinare (seguendo la procedura prevista per la nota disciplinare di richiamo) e, ove necessario, avvisata tempestivamente per telefono. Se il caso lo richiede (ad esempio, pareti e arredi imbrattati, servizi igienici insudiciati, etc.) l'Istituto provvede a comunicare ai genitori la immediata applicazione della sanzione e li invita a presenziare alle operazioni di ripristino. Tali operazioni, che si svolgono sotto assidua vigilanza del personale scolastico, hanno natura educativa. Non devono pertanto essere considerate punitive, ma come l'occasione per un ravvedimento e per la presa di coscienza dell'insensatezza dell'azione svolta. Qualora la riparazione del danno non avvenga, viene avviato il procedimento disciplinare per una sanzione superiore. In caso di reiterazione della mancanza, alla riparazione del danno può sommarsi una ulteriore sanzione.

Art. 39 Allontanamento dalla comunità scolastica

Organi competenti: Consiglio di classe e Consiglio di Istituto.

L'alunno/a responsabile di comportamenti particolarmente gravi può essere sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica come segue:

a) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.

a. 1) Come previsto dalla Legge n. 150 dell'1 ottobre 2024, l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

a. 2) L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della

studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. **b) Sospensione oltre 15 giorni effettivi** (competenza: Consiglio d'Istituto)

Nei casi di allontanamento oltre 15 giorni la Scuola promuove un percorso che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

c) Sospensione fino al termine dell'anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato (competenza: Consiglio d'Istituto)

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e/o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, oltre alla motivazione, dovranno essere verbalizzati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Art. 40

Sanzioni alternative

Con riferimento alla sospensione dalle lezioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.P.R. n. 235/2007, sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Si riportano di seguito le sanzioni alternative che potranno essere proposte in base a ciò che il Consiglio di classe, a maggioranza, riterrà più opportuno scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. Attività manuali volte alla sistemazione e/o al ripristino di attrezzature, arredi, beni e/o ambienti danneggiati.
2. Pulizia di locali e ambienti scolastici.
3. Lavori di riordino, sistemazione e/o catalogazione dei materiali didattici della classe o dell'Istituto.
4. Attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola.
5. Attività di supporto ai docenti che ne fanno richiesta, eventualmente in altre classi.
6. Attività di ricerca e/o approfondimento individuale su tematiche assegnate dal Consiglio di Classe, il quale stabilirà anche tempi e modalità di svolgimento e presentazione della relazione riassuntiva.

La tempistica e le modalità di svolgimento delle attività vengono deliberate dal Consiglio di Classe. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni verrà ripristinata nel caso in cui nell'espletamento delle mansioni assegnate lo studente non rispetti le consegne ricevute. In merito alle sanzioni alternative si precisa che, nel rispetto del principio prevalente del diritto alla salute, che nella scuola si concretizza per consolidata giurisprudenza con l'obbligo di vigilanza, le sanzioni potranno essere commutate in attività a favore della comunità scolastica esclusivamente nel caso in cui tale vigilanza possa essere garantita dal personale scolastico senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, in caso contrario la sanzione non potrà essere commutata e si procederà con l'allontanamento dalla comunità scolastica per il periodo stabilito dal Consiglio di Classe. È facoltà della famiglia accettare o rifiutare la conversione della sanzione, motivando in tal caso il diniego. Tuttavia rimane a discrezione del Consiglio di Classe o d'Istituto valutare le motivazioni della famiglia.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 41

Procedimenti disciplinari: indicazioni generali. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno dell'Istituto. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data l'opportunità di esporre le proprie motivazioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni disciplinari influiscono invece sul voto di comportamento. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e dell'età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. La tipologia e la durata della sanzione viene valutata caso per caso e dev'essere stabilita in modo chiaro dall'organo competente.

Art. 42

Avvio del procedimento. In presenza di almeno sei note disciplinari – o meno, se considerate di particolare gravità dal Consiglio di classe – il coordinatore chiede al Dirigente (anche via e-mail) che venga convocato l'organo collegiale competente per valutare l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari, allegando una relazione sintetica. In tal caso il coordinatore – o altro docente particolarmente coinvolto nell'accaduto – trasmette al Dirigente le informazioni utili a definire la circostanza. Sulla base degli elementi in suo possesso, il Dirigente provvede alla predisposizione di una nota che trasmette ai genitori o tutori nella quale dà comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e convoca la riunione dell'organo collegiale competente.

Art. 43

Riunione dell'organo collegiale. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Entrambi gli organi collegiali si riuniscono alla presenza di tutte le componenti previste dagli ordinamenti. Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, questi può essere sentito nel corso del procedimento. La riunione del Consiglio di classe è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; quella del Consiglio di Istituto dal Presidente o dal Vicepresidente. In caso di assenza dei succitati soggetti la presidenza è assunta dal componente più anziano. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. I rappresentanti dei genitori fanno parte del Consiglio di classe, partecipano alle riunioni per l'irrogazione della sanzione disciplinare, sono tenuti alla riservatezza.

L'esame della situazione e la definizione della sanzione sono di pertinenza degli organi collegiali che il Dirigente o delegato porta a conoscenza, sempre nei limiti della trattazione nel merito è garantita la riservatezza dei dati degli alunni interessati, delle informazioni in suo possesso e degli elementi acquisiti agli atti quali memorie, verbali di audizione, eventuale provvedimento di allontanamento cautelare, ecc. Durante la riunione i componenti si attengono ai fatti oggetto della contestazione, evitano di fornire informazioni, hanno riguardo a non menzionare nella discussione altri alunni non coinvolti nei fatti e dati personali che li riguardino. Gli alunni possono essere menzionati unicamente

nel merito del ruolo assunto nello svolgimento dei fatti oggetto di contestazione. La quantificazione della sanzione disciplinare (e dell'eventuale sanzione alternativa) è esclusiva prerogativa dell'organo competente, che la determina in base a quanto stabilito nelle tabelle del presente regolamento, prendendo in considerazione l'entità della mancanza, la sua eventuale frequenza e/o reiterazione, la compresenza di più mancanze nei fatti contestati. Il provvedimento viene assunto a maggioranza; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 44

Verbalizzazione delle sedute. I verbali degli organi competenti devono contenere i seguenti elementi minimi:

- verifica della presenza dei consiglieri, almeno la metà più uno degli aventi diritto;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame,
- corredata da preciso riferimento alle relative note disciplinari;
- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del Consiglio di classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- verbalizzazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e i genitori e eventuali testimoni;
- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a
 - maggioranza (solo consiglio tecnico);
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante.

Art. 45

Rinvio del provvedimento al Consiglio d'Istituto. All'atto dell'avvio del procedimento il Dirigente individua l'organo preposto in base alla gravità della mancanza e alla eventuale reiterazione. Qualora il Consiglio di classe, esaminato il caso, ritenga che la sanzione da applicare sia superiore ai 15 giorni trasmette gli atti al Consiglio d'Istituto cui è demandata l'adozione del provvedimento, che non può essere comunque inferiore a 15 giorni di allontanamento. Il Consiglio di Istituto può essere convocato direttamente dal Dirigente nei casi nei quali sia riscontrata una mancanza di gravità tale da essere sanzionata con oltre 15 giorni di allontanamento.

Art. 46

Partecipazione della famiglia al procedimento. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Dirigente invita i genitori o i tutori a presenziare alla riunione dell'organo collegiale insieme con l'alunno. I genitori o tutori hanno diritto di esporre le proprie ragioni ma non possono assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione il genitore ha facoltà di inviare una memoria scritta entro il termine stabilito nella nota di avvio. La riunione dell'organo collegiale è strettamente riservata.

Art. 47

Allontanamento cautelare. In casi di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri, il Dirigente può decidere l'allontanamento immediato e cautelare con procedura d'urgenza. Tale procedura si può attuare, ove lo richieda la situazione, senza ulteriori formalità con la convocazione in Istituto del genitore dell'alunno cui segue il provvedimento formale del Dirigente di avvio del procedimento disciplinare in costanza di allontanamento cautelare.

Art. 48

Conclusione del procedimento disciplinare. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data in forma scritta alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Dirigente Scolastico. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il docente che ha segnalato la mancanza provvederà ad annotare nel registro Elettronico la sanzione adottata e il relativo protocollo.

Art. 49

Organo di garanzia interno. L'organo di garanzia (O.d.G.) è costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249. Il funzionamento dell'organo di garanzia è ispirato al principio di correttezza e di collaborazione tra scuola e famiglia. L' O.d.G. è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto, che individua anche un componente supplente, che ha anche la funzione di verbalizzante;
- due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto. L'O.d.G. rimane in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto che lo ha designato. I genitori componenti non possono discutere né assumere decisioni che riguardino il proprio figlio/a o che lo coinvolgano in qualsiasi modo.

Il Dirigente convoca l'organo di garanzia con almeno tre giorni di preavviso sulla data della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso si riduce a un giorno. I componenti assenti devono comunicarlo per iscritto.

Le sedute sono valide se sono rappresentati tutte le tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è possibile astenersi. I componenti sono tenuti alla massima riservatezza in ordine ai fatti dei quali vengono a conoscenza.

Art. 50

Impugnazioni e ricorsi. Allo scopo di non inficiare il valore del provvedimento disciplinare, la cui funzione è essenzialmente educativa e richiede pertanto una ragionevole tempestività, qualora intendesse ricorrere all'Organo di Garanzia, la famiglia è tenuta a comunicarlo al DS in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso in tal modo preannunciato potrà poi essere perfezionato e sottoposto all'esame dell'OdG entro 15 giorni a far data dalla delibera di irrogazione del Consiglio di classe come disposto dal DPR 249/98.

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso da parte dei genitori al Presidente dell'Organo di garanzia tramite istanza scritta da inviare tramite peo o pec; il ricorso deve essere presentato in forma scritta entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento all'Ufficio Protocollo. Il ricorso può non essere accolto, e la trattazione da parte dell'O.d.G. non avviata se è stato presentato oltre il termine fissato oppure nel caso in cui il Presidente ravvisi che l'istanza presentata non contenga gli elementi minimi sopra richiesti. Questo al fine di limitare le discussioni ai casi nei quali effettivamente il ricorrente ravvisi una scorretta applicazione del Regolamento da parte dell'organo preposto.

Art. 51

Trattazione del caso da parte dell'Organo di Garanzia. L'O.d.G. si esprime entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'O.d.G. ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.d.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. Alle riunioni non possono partecipare soggetti terzi non previsti dal presente Regolamento. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'O.d.G. o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, l'O.d.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Art. 52

Conclusione del procedimento affidato all'Organo di Garanzia. L'O.d.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo eventualmente allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto delle risorse umane e materiali disponibili e ottenuto il consenso della famiglia. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Le deliberazioni assunte dall'O . d. G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati con la conclusione del procedimento.

Art. 53

Organo di Garanzia Regionale. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo deve essere presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Allegato al Regolamento d'Istituto

TABELLE DELLE INFRAZIONI

TABELLA A		
INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIE		
Ambito 1: Frequenza regolare e impegno scolastico		
Comportamento	Sanzione	Appello
1.1 Mancata giustificazione per assenze o ritardi (entro 3 giorni). 1.2 Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al cambio dell'ora.	Sollecito tramite nota generica.	Non previsto
1.3 Condotte e atteggiamenti di disturbo che interrompono e ostacolano lo svolgimento della lezione, in conflitto con l'altrui diritto alla serena fruizione dell'offerta didattica.	In caso di comportamento reiterato (almeno 3 volte) nonostante i richiami verbali, il docente provvede a sanzionare con una nota disciplinare sul registro.	Non previsto
Ambito 2: Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute		
Comportamento	Sanzione	Appello
2.1 Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati dovute a incauta condotta. 2.2 Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata. 2.3 Violazione del divieto di staccare, spostare o danneggiare tutti i dispositivi destinati alla sicurezza (segnaletica per le emergenze, estintori ecc.). 2.4 Violazione del divieto di separarsi dal gruppo classe durante l'intervallo e di allontanarsi dall'area assegnata sia all'aperto sia nei corridoi.	Valutata l'entità della violazione, il docente deve sanzionare con la nota disciplinare sul registro.	Non previsto

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

Ambito 1: Rispetto delle strutture e delle attrezzature

Comportamento	Sanzione	Appello
<p>1.1 Sporcare gli ambienti scolastici o compromettere l'igiene e la fruibilità degli spazi lasciando cadere rifiuti, acqua, bevande, cibi ecc.</p> <p>1.2 Danneggiamenti prodotti dall'utilizzo incauto e/o irresponsabile di arredi e attrezzature. 1.3 Imbrattare o comunque danneggiare muri, porte e banchi con scritte, disegni, ecc.</p>	<p>Valutata l'entità della violazione, il docente deve sanzionare con la nota disciplinare sul registro e comunicare al Dirigente Scolastico l'infrazione per un'eventuale ammonizione. In casi di particolare rilievo può essere disposta la sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>N.B. Nei casi di danneggiamenti alle attrezzature e/o alle strumentazioni scolastiche, il Dirigente Scolastico chiede il risarcimento del danno alla famiglia.</p>	Organo di garanzia.

Ambito 2: Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute

Comportamento	Sanzione	Appello
<p>2.1 Non rispettare il divieto di fumo o introdurre a scuola sigarette elettroniche o tradizionali.</p> <p>2.2 Reiterare anche una sola volta i comportamenti di cui alla Tabella A, Ambito 2.</p> <p>2.3 Allontanarsi senza autorizzazione dall' istituto o dal gruppo classe durante le uscite didattiche</p>	<p>Nota disciplinare sul registro e segnalazione al Dirigente Scolastico, il quale valuta anche la possibilità di un'eventuale ammonizione. In casi di particolare rilievo può essere disposta la sospensione da 1 a 5 giorni. Per il divieto di fumo è inoltre prevista la sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente.</p>	Organo di garanzia.

Ambito 3: Rispetto delle persone

Comportamento	Sanzione	Appello
<p>3.1 Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui e/o minacce e/o insulti.</p> <p>3.2 Ricorso alla violenza e/o ad atti che volontariamente mettono in pericolo l'incolumità altrui.</p> <p>3.3 Danneggiare materiale, oggetti o indumenti dei compagni/e.</p> <p>3.4 Rivolgersi in modo irrispettoso (con gesti e/o parole) nei confronti dei docenti e/o degli altri membri del personale scolastico. Tale comportamento viene considerato di particolare gravità anche alla luce di quanto previsto nella Legge n. 150 dell'1 ottobre 2024.</p> <p>3.5 Offendere pesantemente e favorire la</p>	<p>Valutata l'entità del comportamento, il docente sanziona con una nota disciplinare avendo cura di essere particolarmente dettagliato.</p> <p>Il Consiglio di Classe può inoltre proporre l'ammonizione e/o disporre la sospensione da 1 a 3 giorni per i punti 3.1, 3.2 e 3.3, da 4 a 7 giorni per i punti 3.4 e 3.5. L'entità della sanzione può inoltre essere incrementata fino a 15 giorni in presenza di recidiva e/o di conseguenze di particolare rilievo derivanti dalla violazione commessa.</p>	Organo di garanzia.
<p>discriminazione nei confronti di chiunque attraverso comportamenti o con la diffusione di messaggi, informazioni, immagini ecc. Costituisce aggravante il riferimento all'orientamento sessuale o religioso e alla provenienza sociale e/o geografica.</p>		

Ambito 4: Utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici

Comportamento	Sanzione	Appello

<p>4.1 Utilizzare in qualsiasi modo il telefono cellulare salvo per i casi previsti dall'art. 24 del presente regolamento.</p> <p>4.2 Utilizzare in modo improprio la piattaforma digitale per la didattica adottata dall'Istituto – Microsoft Teams e/o altre eventualmente autorizzate dalla DS – condividendo contenuti volgari, offensivi o lesivi della sensibilità e/o dignità.</p> <p>4.3 Fotografare, filmare e/o registrare ambienti, cose o persone senza l'autorizzazione del docente durante tutte le attività educative e formative (compresa la ricreazione, il servizio mensa, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione).</p> <p>4.4 Inviare a terzi o immettere in rete foto, registrazioni audio/video prodotti senza autorizzazione durante tutte le attività educative e formative (compresa la ricreazione, il servizio mensa, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione).</p>	<p>Valutata l'entità del comportamento, il docente sanziona con una nota disciplinare avendo cura di essere particolarmente dettagliato. Il Consiglio di Classe può inoltre proporre l'ammonizione e/o disporre la sospensione da 1 a 3 giorni per i punti da 4.1 a 4.2, e da 3 a 15 per i punti 4.3 e 4.4. L'entità della sanzione può inoltre essere incrementata fino a 15 giorni in presenza di recidiva e/o di conseguenze di particolare rilievo derivanti dalla violazione commessa. Il Dirigente scolastico valuta inoltre se sussistono le condizioni per segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Organo di garanzia.</p>
---	---	----------------------------

TABELLA C

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

Generale

Comportamento	Sanzione	Appello
<p>1.1 Reiterare comportamenti già sanzionati e/o mettere in atto comportamenti di cui alla Tabella B dai quali abbiano origine conseguenze particolarmente gravi.</p> <p>1.2 Ricorso alla violenza e/o ad atti che volontariamente mettono in pericolo l'incolumità del personale scolastico. Tale condotta deve essere ritenuta di particolare gravità anche alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 150 dell'1 ottobre 2024.</p>	<p>Valutata l'entità della violazione, il docente sanziona con una nota sul registro e segnala al Dirigente Scolastico; il Consiglio di Classe si riunisce per stimare la gravità del comportamento e delle conseguenze e per valutare l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari. In presenza di fatti e/o conseguenze di particolare rilievo è possibile proporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑩ l'ammonizione (proposta alla DS); 	<p>Organo di garanzia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ⑩ l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni; ⑩ l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (proposta al Consiglio d'Istituto); ⑩ l'esclusione dallo scrutinio finale e/o dall'esame di Stato (proposta al Consiglio d'Istituto). 	

N.B. (per tutte le tabelle): In caso di allontanamento dalla comunità scolastica è possibile proporre la conversione con una sanzione alternativa secondo quanto disposto dell'art. 40 del presente regolamento.